

Causa C-502/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

5 ottobre 2020

Giudice del rinvio:

Cour d'appel de Mons (Belgio)

Data della decisione di rinvio:

22 settembre 2020

Appellante, resistente originario:

TP

Appellato, ricorrente originario:

Institut des experts en automobiles

1. Oggetto e dati della controversia:

- 1 TP ha esercitato per molti anni l'attività professionale di perito automobilistico in Belgio.
- 2 TP risiede nel Granducato di Lussemburgo dal 28 gennaio 2014 e dichiara di esercitarvi da allora la sua attività principale.
- 3 Nel settembre 2015, l'Institut belge des experts en automobiles (Istituto belga dei periti automobilistici, Belgio) (in prosieguo l'«IEA») invitava TP a regolarizzare la sua situazione chiedendo la sua iscrizione sull'elenco dei membri titolari dell'Istituto.
- 4 TP contesta l'obbligo di iscriversi sull'elenco dei membri titolari dell'IEA. Peraltro, egli dichiara di effettuare anche alcune perizie fuori dal Granducato di Lussemburgo (in Belgio, in Francia, in Germania o in Svizzera) e chiede a siffatto titolo la propria iscrizione sull'elenco dei periti automobilistici che esercitano in modo temporaneo e occasionale in Belgio.

- 5 L'IEA ritiene che, in assenza di iscrizione sull'elenco dei membri titolari dell'Istituto, TP esercita in Belgio l'attività di perito automobilistico in modo irregolare e sleale.
- 6 Il 28 febbraio 2017, l'IEA citava TP dinanzi al Presidente del tribunal de commerce du Hainaut, division Charleroi (Belgique) (Tribunale del commercio dell'Hainaut, divisione di Charleroi, Belgio) esercitando un'azione inibitoria dell'esercizio dell'attività di perito automobilistico e dell'uso del titolo di perito automobilistico.
- 7 In via riconvenzionale, TP chiedeva di dichiarare che egli è iscritto nell'elenco dei periti automobilistici che esercitano in modo temporaneo e occasionale.
- 8 Con sentenza del 29 novembre 2017 il Presidente accoglieva in sostanza l'azione inibitoria e respingeva la domanda riconvenzionale.
- 9 Con ricorso depositato il 15 febbraio 2018, TP impugnava la sentenza dinanzi alla cour d'appel de Mons (Corte d'appello di Mons, Belgio).
- 10 Con sentenza del 3 dicembre 2019, la cour d'appel (Corte d'appello) ha:
 - dichiarato che, sulla base dei documenti prodotti da TP, quest'ultimo è stabilito nel Granducato di Lussemburgo ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
 - accertato che, dal 2016, TP chiede la propria iscrizione sull'elenco dei periti automobilistici che esercitano in modo temporaneo e occasionale ai sensi dell'articolo 6 della loi du 15 mai 2007 (legge del 15 maggio 2007) ma si scontra con un rifiuto sulla base del rilievo che le sue prestazioni non sarebbero né «temporanee» né «occasional».

2. Disposizioni di cui trattasi:

Diritto dell'Unione

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

- 11 Il considerando 5 così recita:

«Data la diversità dei regimi in merito alla prestazione transfrontaliera dei servizi su base temporanea e occasionale e allo stabilimento, è opportuno precisare criteri di distinzione tra questi due concetti nel caso di uno spostamento del prestatore di servizi sul territorio dello Stato membro ospitante».
- 12 Il considerando 7 enuncia:

«Gli Stati membri ospitanti possono, se necessario e conformemente al diritto comunitario, prevedere requisiti in materia di dichiarazione. Tali requisiti non dovrebbero comportare un onere sproporzionato per i prestatori di servizi né ostacolare o rendere meno attraente l'esercizio della libertà di prestazione di servizi. (...)».

13 L'articolo 5 dispone:

Principio di libera prestazione di servizi

1. Fatte salve le disposizioni specifiche del diritto comunitario e gli articoli 6 e 7 della presente direttiva, gli Stati membri non possono limitare, per ragioni attinenti alle qualifiche professionali, la libera prestazione di servizi in un altro Stato membro:

a) se il prestatore è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitarvi la stessa professione (in seguito denominato «Stato membro di stabilimento»), e

(...)

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato membro ospitante per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al paragrafo 1.

Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato caso per caso, in particolare in funzione della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.

3. In caso di spostamento, il prestatore è soggetto a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché le disposizioni disciplinari applicabili nello Stato membro ospitante ai professionisti che, ivi, esercitano la stessa professione.

14 L'articolo 6 dispone:

«Esenzioni

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lo Stato membro ospitante dispensa i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro dai requisiti imposti ai professionisti stabiliti sul suo territorio e riguardanti:

a) l'autorizzazione, l'iscrizione o l'adesione a un'organizzazione o a un organismo professionale. Per facilitare l'applicazione di disposizioni disciplinari in vigore nel loro territorio, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri possono prevedere un'iscrizione temporanea e automatica o un'adesione pro forma a tale organizzazione o organismo professionale, (...)».

15 L'articolo 7 dispone:

«Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore

1. Gli Stati membri possono esigere che, se il prestatore si sposta per la prima volta da uno Stato membro all'altro per fornire servizi, questi informi in anticipo l'autorità competente dello Stato membro ospitante con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione è rinnovata annualmente se il prestatore intende fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro durante l'anno in questione. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo. (...)».

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno

16 Il considerando 31 così recita:

«La presente direttiva è coerente con la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e non pregiudica tale direttiva. (...) Per quanto concerne la prestazione di servizi transfrontalieri a titolo temporaneo, una delle deroghe alla disposizione sulla libera prestazione di servizi previste dalla presente direttiva assicura che il titolo II sulla libera prestazione di servizi della direttiva 2005/36/CE resti impregiudicato. Pertanto, la disposizione sulla libera prestazione di servizi non incide su nessuna delle misure applicabili a norma di tale direttiva 2005/36/CE nello Stato membro in cui viene fornito un servizio».

17 L'articolo 16 dispone:

«Libera prestazione di servizi

1. Gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti.

Lo Stato membro in cui il servizio viene prestato assicura il libero accesso a un'attività di servizi e il libero esercizio della medesima sul proprio territorio.

(...)

2. Gli Stati membri non possono restringere la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, in particolare, imponendo i requisiti seguenti:

- a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito sul loro territorio;
- b) l'obbligo per il prestatore di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale

sul loro territorio, salvo i casi previsti dalla presente direttiva o da altri strumenti di diritto comunitario; (...)).

18 L'articolo 17 dispone:

«Ulteriori deroghe alla libera prestazione di servizi

L'articolo 16 non si applica:

(...)

6) alle materie disciplinate dal titolo II della direttiva 2005/36/CE, compresi i requisiti negli Stati membri dove il servizio è prestato che riservano un'attività ad una particolare professione; (...)).

Diritto interno

Loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE (legge del 12 febbraio 2008 che istituisce un quadro generale per il riconoscimento delle qualifiche professionali UE)

19 L'articolo 6 recepisce l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2005/36 in termini identici:

«Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio del Belgio per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato caso per caso, in particolare in funzione della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità».

20 L'articolo 8 (esenzioni dalle autorizzazioni) recepisce l'articolo 6 della direttiva 2005/36.

21 L'articolo 9 (regime di dichiarazione della prima prestazione) recepisce l'articolo 7 della direttiva 2005/36.

Loi du 15 mai 2007 relative à la reconnaissance et à la protection de la profession d'expert en automobiles et créant un Institut des experts en automobiles (legge del 15 maggio 2007 relativa al riconoscimento e alla tutela della professione di perito automobilistico e che istituisce un Istituto dei periti automobilistici)

22 L'articolo 5 dispone:

§ 1. La qualifica di membro titolare o tirocinante dell'Istituto dei periti automobilistici è concessa a qualsiasi persona fisica che desideri stabilirsi in

Belgio come perito automobilistico e ne faccia domanda e che soddisfi i seguenti requisiti:

(...)

2° fornire una delle seguenti prove di qualifiche professionali:

(...)

b) un attestato di competenza o un titolo di formazione rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea, (...) nei casi e secondo le modalità stabilite al capitolo I del titolo III della legge del 12 febbraio 2008 che istituisce un nuovo quadro generale per il riconoscimento delle qualifiche professionali CE; (...)).

23 L'articolo 6 dispone:

«Nel caso in cui, nell'ambito della libera prestazione di servizi, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, (...), si spostino per la prima volta nel territorio del Belgio per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di perito automobilistico, ne informano preventivamente la sezione competente del consiglio dell'Istituto con una dichiarazione scritta, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della legge del 12 febbraio 2008 che istituisce un nuovo quadro generale per il riconoscimento delle qualifiche professionali CE. (...) Essi sono iscritti nel registro della prestazione di servizi conformemente all'articolo 8, lettera a) della legge summenzionata (...)).»

3. Valutazione della cour d'appel (Corte d'appello):

- 24 La cour d'appel (Corte d'appello) sottolinea anzitutto che la direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno ha espressamente lasciato intatto il regime delle prestazioni di servizi istituito dalla direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Per riprendere i termini del considerando 31 della direttiva «servizi», la disposizione sulla libera prestazione di servizi non incide su nessuna delle misure applicabili a norma di tale direttiva 2005/36 nello Stato membro in cui viene fornito un servizio.
- 25 La direttiva 2005/36 è stata parzialmente recepita nel diritto belga dalla legge del 12 febbraio 2008, la quale precisa che la libera prestazione di servizi si applica unicamente nel caso in cui il prestatore si sposti nel territorio del Belgio per esercitare la sua attività in modo temporaneo e occasionale.
- 26 La legge del 15 maggio 2007, riguardante specificamente i periti automobilistici, enuncia lo stesso principio della libera prestazione di servizi qualora le attività siano esercitate in modo temporaneo e occasionale.
- 27 Nella fattispecie, dopo essere stato stabilito per molti anni in Belgio, TP è attualmente stabilito nel Granducato di Lussemburgo e chiede la propria iscrizione

in Belgio nel registro dei periti automobilistici che esercitano in modo temporaneo e occasionale, ai sensi dell'articolo 6 della legge del 15 maggio 2007.

- 28 Egli ha presentato una tabella riepilogativa delle prestazioni di servizi intracomunitarie, da cui risulta che ha svolto alcune missioni in Belgio ma che la maggior parte della sua attività professionale si svolge oggi al di fuori del territorio belga. L'ampiezza delle attività non è facilmente misurabile, ma potrebbe essere qualificata «accessoria»: è stata evocata la proporzione di 1 a 100.
- 29 L'IEA rifiuta di iscrivere TP nel registro dei periti automobilistici che esercitano in modo temporaneo e occasionale sulla base del rilievo che egli non esercita un'attività temporanea ma non fa che continuare ad esercitare una precedente attività poiché egli è stato stabilito in Belgio per più di 25 anni. La cour d'appel (Corte d'appello) ritiene che ciò equivalga a dire che l'esistenza di un'attività anteriore duratura e regolare svolta in uno Stato membro vieterebbe di considerare la stessa attività come temporanea dopo lo stabilimento in un altro Stato membro.
- 30 La cour d'appel (Corte d'appello) si chiede se tale rifiuto non ostacoli la libertà di stabilimento nel Granducato di Lussemburgo. Essa pone dunque alla Corte di giustizia la prima questione enunciata più in basso alla lettera a).
- 31 L'IEA rifiuta inoltre di iscrivere TP nel registro dei periti automobilistici che esercitano in modo temporaneo e occasionale sulla base del rilievo che egli ha effettuato alcune prestazioni in Belgio nel 2016 e nel 2017 (almeno una prestazione a trimestre e, nel terzo e quarto trimestre del 2016, da 3 a 5 prestazioni) in modo tale che l'attività risulta regolare, e non più occasionale.
- 32 La cour d'appel (Corte d'appello) invitava l'IEA a precisare il momento a partire dal quale un'attività avrebbe perso il suo carattere occasionale, posto che il riferimento alle sole nozioni di durata, frequenza, periodicità e continuità rimaneva impreciso.
- 33 Nella gradazione tra «isolato» o «sporadico» e «prestazioni in proporzione ridotta rispetto ad un'attività a tempo pieno (esempio: una proporzione di 1 a 100), l'imprecisione dell'articolo 6 della legge del 12 febbraio 2008 consente qualsiasi interpretazione e, di conseguenza, un certo arbitrio in capo all'autorità che decide in merito all'iscrizione sull'elenco.
- 34 Poiché il carattere temporaneo e occasionale delle attività di cui trattasi deve essere valutato non solo in funzione della durata della prestazione, ma anche in funzione della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità, la cour d'appel (Corte d'appello) ne deduce che una certa ricorrenza non sembra a priori esclusa.
- 35 Parimenti, contrariamente a quanto sostiene l'IEA, il carattere temporaneo della prestazione non dovrebbe impedire al prestatore di dotarsi, nello Stato membro in cui il servizio è fornito, di una determinata infrastruttura, quale un ufficio.

- 36 Di conseguenza, la cour d'appel (Corte d'appello) interroga la Corte di giustizia con la seconda questione, enunciata alla lettera b), in merito alla conformità dell'interpretazione data dall'IEA alle precitate disposizioni della direttiva, vale a dire in sostanza gli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

4. Questioni pregiudiziali:

- 37 La cour d'appel (Corte d'appello) sottopone alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

a) Se le disposizioni dell'articolo 5 [paragrafo 1, punto 2, lettera b)] e dell'articolo 6 della legge belga del 15 maggio 2007, relativa al riconoscimento e alla tutela della professione di perito automobilistico, lette in combinato disposto con le disposizioni della legge del 12 febbraio 2008, che istituisce un quadro generale per il riconoscimento delle qualifiche professionali UE, specialmente gli articoli 6, 8 e 9, possano essere interpretate nel senso che un prestatore di servizi che trasferisce la sua sede di stabilimento in un altro Stato membro non può, in seguito a tale modifica, iscriversi nel suo paese di origine, vale a dire il Belgio, al registro delle prestazioni temporanee e occasionali dell'IEA, al fine di esercitarvi un'attività temporanea e occasionale. Se una siffatta interpretazione sia compatibile con la libertà di stabilimento riconosciuta in diritto dell'Unione.

b) Se le disposizioni dell'articolo 5 [paragrafo 1, punto 2, lettera b)] e dell'articolo 6 della legge belga del 15 maggio 2007, relativa al riconoscimento e alla tutela della professione di perito automobilistico, lette in combinato disposto con le disposizioni della legge del 12 febbraio 2008, che istituisce un quadro generale per il riconoscimento delle qualifiche professionali UE, specialmente gli articoli 6, 8 e 9, interpretate nel senso che la nozione di attività temporanea e occasionale escluda la possibilità per un prestatore stabilito in uno Stato membro di effettuare prestazioni in un altro Stato membro qualora esse abbiano una certa ricorrenza, pur senza essere regolari, oppure di avervi una qualche infrastruttura, siano compatibili con le precitate disposizioni della direttiva.